



Domanda di Partecipazione Genova, 17 - 19 novembre 2010

COMPILARE A MACCHINA O IN STAMPATELLO

RISERVATO ALLA FIERA	N° PROTOCOLLO	DATA DI ARRIVO	N° DI ISCRIZIONE
PAD. _____ STAND N. _____	MQ. ASSEGNATI	ACQUISIZIONE	CODICE CLIENTE

Ragione Sociale*		
Indirizzo (via e numero)*		CAP*
Città/località*	Prov*	Nazione*
Tel.*	Fax*	
E-mail*	Web*	
Codice Fiscale	Partita IVA	
Iscritta alla Camera di Commercio di		al numero
Nella persona di		in qualità di (titolare, amm.re, legale rappresentante)
Contatto per la partecipazione (nome e cognome)		Qualifica
Marchi esposti		
I dati sopra indicati e contrassegnati con * verranno utilizzati oltre che per la fatturazione anche per l'iscrizione nel catalogo internet e per l'inserimento anagrafico nel programma dell'evento. Nel caso in cui si desideri apparire in modo differente si prega di compilare la parte sottostante:		
Ragione Sociale		
Indirizzo (via e numero)		CAP
Città/località	Prov	Nazione
Tel.	Fax	E-mail
		Web
Breve descrizione – massimo 270 caratteri (testo che sarà pubblicato nel catalogo internet e nel programma dell'evento):		
Si prega inoltre di completare l'allegato modulo "Merceologie".		
SI RICORDA CHE SE NON VERRA' COMPLETATA LA PARTE SOPRASTANTE L'AZIENDA APPARIRA' NEL CATALOGO INTERNET E NEL PROGRAMMA DELL'EVENTO SOLO CON L'ANAGRAFICA DI PARTECIPAZIONE		

Recapito diverso da quello indicato per invio corrispondenza, escluso fatture:

Si prega di apporre la firma se la Società di cui sopra non è in possesso di PARTITA IVA in quanto non svolge attività imprenditoriale

descrizione	mq/nr	tariffe	Totali
AREA DA 9 MQ. 1 FRONTE ESPOSITIVO APERTO. La tariffa comprende: - Allestimento: struttura portante, pareti, frontalino con nome dell' azienda (senza loghi), impianto elettrico (faretti, presa elettrica, quadro elettrico), moquette, arredi (1 tavolo, 3 sedie, 1 attaccapanni, 1 cestino), pulizia dello stand; - Quota d'iscrizione: iscrizione sul catalogo internet, inserimento anagrafico sul programma dell' evento, copertura assicurativa obbligatoria (full risks e rct), 1 allaccio elettrico e relativi consumi (1,5 Kw/h per ogni unità di mq 16 o frazioni), 1 pass auto, 100 inviti gratuiti per i clienti, imposta di pubblicità, pulizia parti comuni.		€ 1.930,00	€
AREA NUDA 1 FRONTE ESPOSITIVO APERTO		€ 125,00	€
AREA NUDA PIU' FRONTI ESPOSITIVI APERTI		€ 140,00	€
SCONTO DEL 15% SUL COSTO DELL'AREA NUDA PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 10 LUGLIO 2010			€
			€
ALLESTIMENTO STAND a richiesta (da aggiungere al costo dell'area nuda) comprensivo di: struttura portante, pareti, frontalino con nome dell'azienda (senza loghi), impianto elettrico (faretti, presa elettrica, quadro elettrico), moquette, arredi (1 tavolo, 3 sedie, 1 attaccapanni, 1 cestino, 1 armadietto chiudibile), pulizia dello stand.		€ 58,00	€
SCRITTA DA APPORRE SUL FRONTALINO DELLO STAND (solo per stand preallestiti):			
CASE RAPPRESENTATE ragione sociale e città/stato _____		€ 230,00	€
QUOTA D'ISCRIZIONE comprensiva di: iscrizione sul catalogo internet e inserimento anagrafico sul programma dell'evento, copertura assicurativa obbligatoria (full risks e rct), 1 allaccio elettrico e relativi consumi (1,5 Kw/h per ogni unità di 16 mq. o frazione), 1 pass auto, 100 inviti gratuiti per i clienti, imposta di pubblicità, pulizia parti comuni.			€ 290,00
		Totale senza IVA	€
		+ IVA 20%	€
		TOTALE	€

Scadenza per la restituzione della Domanda di partecipazione:
10 luglio 2010: sconto del 15% sul costo dell'area nuda (minimo 16 mq) e priorità nell'assegnazione dello spazio espositivo.
1° settembre 2010: priorità nell'assegnazione dello spazio espositivo; **8 Ottobre 2010:** chiusura delle iscrizioni.
 L'acconto del 35% del totale dovuto (Iva 20% inclusa) dovrà essere versato entro il **17 settembre 2010**, le domande che perverranno dopo tale data dovranno essere corredate dell'acconto. **Il saldo della partecipazione dovrà pervenire entro il 5 novembre 2010.** I versamenti dell'acconto e del saldo dovranno essere effettuati come di seguito indicato:
 - con assegno bancario non trasferibile dell'Espositore e/o circolare intestata a Fiera di Genova Spa
 - con bonifico bancario sul seguente conto:
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO c/c nr. 000000000018
 BBAN (Coordinate Bancarie Nazionali) CIN Q – ABI 01005 – CAB 01408 IBAN (Coordinate Bancarie Internazionali) IT41 Q010 0501 4080 0000 0000 018 BIC = SWIFT BNLITRRGEX

La sottoscritta Azienda dichiara di accettare tutte le disposizioni delle "Condizioni di Partecipazione" della Manifestazione, del "Regolamento Generale" della Fiera di Genova S.p.A. e del Manuale dell'Espositore allegati e ne approva e sottoscrive il contenuto.

TIMBRO E FIRMA DI CHI NE HA I POTERI _____

La sottoscritta Azienda dichiara di approvare espressamente e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile le disposizioni di cui agli artt. 5 (domanda di partecipazione), 8 (tariffe e pagamenti), 9, 10, 11 (rinuncia), 12, 14 (assegnazione e autorizzazione all'occupazione dei posteggi), 15 (allestimento, manutenzione e funzionamento dei posteggi), 28 (pubblicità), 35-36 (danni-assicurazione-vigilanza), 38 (riprese, riproduzioni), 39-40 (rimozione e sgombero posteggi), 42 (divieti particolari), 43-44 (sanzioni e garanzie), 45-46-47-49 (disposizioni generali finali) del Regolamento Generale della Fiera di Genova ed inoltre le disposizioni di cui agli artt. 2 (requisiti di partecipazione), 3 (accettazione di partecipazione e disposizioni amministrative) particolarmente 3.1 (accettazione delle domande), 3.3 (condizioni di pagamento), 3.4 (rinuncia, abbandono), 3.5 (sanzioni), 4 (esclusione di responsabilità - manleva), 5 (obblighi e divieti particolari) particolarmente 5.1 (obblighi e divieti), 5.2 (progetto stand), 5.7 (iniziative speciali), 5.8 (courtesy service), 5.10 (pubblicità), 5.11 (riconsegna stand), 6 (viabilità e parcheggi in Quartiere), 7 (servizi e tariffe) particolarmente 7.2 (titoli di accesso auto), 7.3 (assicurazione), 7.6 (pratiche doganali), 7.7 (movimentazione interna), 7.8 (immagazzinaggio di imballaggi), 9 (trattamento dati personali) delle Condizioni di Partecipazione.

DATA _____

TIMBRO E FIRMA DI CHI NE HA I POTERI _____

MERCEOLOGIE

Barrare una o piu' caselle corrispondenti alla merceologia con la quale si desidera comparire

1. EDITORIA LIBRARIA
2. EDITORIA SCOLASTICA
3. EDITORIA MULTIMEDIALE
4. MATERIALI PER LE ATTIVITÀ PSICO-MOTORIE
5. ATTREZZATURE E ARREDI PER PARCHI GIOCO, SCOLASTICI E LUDICI
6. ATTREZZATURE E ARREDI PER PALESTRE SCOLASTICHE
7. GIOCATTOLE EDUCATIVI E MATERIALI PER LE ATTIVITÀ CREATIVE
8. EDILIZIA
9. INFORMATICA E TECNOLOGIE
10. E-LEARNING
11. FORMAZIONE E SERVIZI
12. ISTITUZIONI
13. OPERATORI TURISTICI (ACCOMPAGNATORI, AGENZIE VIAGGIO, GUIDE TURISTICHE, TOUR OPERATOR)
14. STRUTTURE DI SOGGIORNO (ALBERGO, CAMPING, CASALBERGO, OSTELLO GIOVENTÙ, RESIDENCE, VILLAGGIO TURISTICO)
15. ENTE (MINISTERO, REGIONE, PROVINCIA, COMUNE, COMUNITÀ MONTANA, AZIENDA AUTONOMA, CONSORZIO TURISTICO, SCUOLE/ISTITUTI)
16. PARCO (ARCHEOLOGICO, DIVERTIMENTO, NATURALE, TEMATICO)
17. MEZZI DI TRASPORTO (FERROVIE, PULLMAN, ALTRI VETTORI)
18. OPERATORI CULTURALI (BIBLIOTECHE, CASTELLI, CENTRI CULTURALI, MUSEI, RESIDENZE STORICHE)
19. RIVISTE DI SETTORE
20. ASSOCIAZIONI E FEDERAZIONI
21. ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO E POST-DIPLOMA
22. ALTRO (specificare) _____

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

1. INFORMAZIONI GENERALI

1.1 NOME DELLA MANIFESTAZIONE

ABCD Salone Italiano dell'Educazione

1.2 ORGANIZZATORE

FIERA DI GENOVA S.P.A.
Piazzale J.F. Kennedy, 1 - 16129 GENOVA GE
tel. 010 5391313 - fax 010 5391270/309
Internet: www.abcd-online.it - e-mail: abcd@fiere.ge.it
P.I. 00271880106 - C.F. 00540780103
(di seguito chiamato brevemente "Fiera di Genova")

1.3 DATA E LUOGO DELLA MANIFESTAZIONE

17 - 19 novembre 2010
FIERA DI GENOVA
Quartiere Fieristico
Piazzale J. F. Kennedy, 1 - 16129 GENOVA GE

1.4 ALLESTIMENTO

Dal 13 al 14 novembre 2010, dalle ore 8.00 alle ore 20.00, solo gli espositori con proprio allestimento. Dal 15 al 16 novembre, dalle ore 8.00 alle ore 20.00, tutti gli espositori (con stand proprio e preallestito).
Il 16 novembre 2010, vigilia d'apertura della manifestazione, il termine d'ingresso delle merci è fissato alle ore 13.00. Tra le ore 13.00 e le ore 20.00 saranno consentiti esclusivamente lavori di rifinitura degli stand e non potranno essere introdotti veicoli all'interno del padiglione espositivo.
Per le zone preallestite dagli Organizzatori si rimanda alla sezione "Disposizioni Generali e Tecniche" del Manuale dell'Espositore e a quanto riportato sulle relative schede di allestimento contenute nel Manuale dell'Espositore.

1.5 MANIFESTAZIONE

La manifestazione sarà aperta agli operatori dal 17 al 19 novembre 2010, dalle ore 9.00 alle ore 18.30.
Gli Espositori potranno accedere ai padiglioni a partire dalle ore 8.30 e dovranno lasciarli entro le ore 19.00.

1.6 DISALLESTIMENTO

Il 19 novembre 2010, dalle ore 18.30 alle ore 24.00 per tutti gli espositori: si segnala che al termine delle operazioni di disallestimento effettuate il 19 novembre NON dovranno rimanere materiali imballati o accatastati all'interno del padiglione, gli Organizzatori si riservano di rimuovere eventuali materiali imballati o accatastati e di addebitare i relativi oneri di movimentazione agli espositori.
Il 20 novembre 2010 dalle ore 13.00 alle ore 20.00 per tutti gli espositori.
Il 21 novembre 2010, dalle ore 8.00 alle ore 20.00, per tutti gli espositori.
Il 22 novembre 2010, dalle ore 8.00 alle ore 20.00, solo gli espositori con proprio allestimento.

1.7 NORME DI PARTECIPAZIONE

In accordo a quanto specificato all'art. 10 costituiscono congiuntamente le Norme di Partecipazione alla manifestazione:
- Domanda di partecipazione
- presenti "Condizioni di Partecipazione"
- Regolamento Generale della Fiera di Genova, di seguito chiamato brevemente "Regolamento Generale"
- Manuale dell'Espositore.

2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

2.1 CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI ESPOSTI

Tutti i prodotti esposti e/o comunque pubblicizzati all'interno della manifestazione devono essere di produzione dell'Espositore stesso o della casa di cui l'Espositore è rappresentante. La Fiera di Genova si riserva di chiedere documentazione idonea a comprovare l'osservanza di quanto sopra.
Non è consentita a nessun titolo l'esposizione di marchi difforni dal marchio aziendale e/o di casa rappresentata.

2.2 CONDIZIONI DI AMMISSIONE

Sono ammesse a partecipare alla manifestazione, a condizione di essere in regola con gli adempimenti previsti dalle norme di Partecipazione, i seguenti possibili partecipanti:

- le case produttrici italiane ed estere;
- i rappresentanti di case produttrici italiane od estere che abbiano una organizzazione di vendita sull'intero territorio italiano;
- associazioni di categoria, pubbliche amministrazioni, enti, organizzazioni e da parte di altri soggetti;
- Consorzi di imprese rispondenti singolarmente ai requisiti di partecipazione. Per ciascuna Azienda Consorziata, che dovrà appartenere ad un unico settore merceologico, il Consorzio è tenuto a presentare una domanda di partecipazione per la richiesta dello spazio espositivo di ogni singola Azienda Consorziata e di conseguenza corrispondere per ciascuna di esse quanto previsto all'art. 3.3 delle presenti Condizioni di Partecipazione.
Non sono ammesse a partecipare a ABCD direttamente o indirettamente, imprese soggette a procedure concorsuali, con esclusione dei casi di amministrazione controllata.
L'Espositore assume su di sé ogni responsabilità in ordine alla veridicità delle dichiarazioni ed affermazioni da esso rese al fine di conseguire l'accettazione della sua domanda di partecipazione nonché con riferimento alla sussistenza di tutti i requisiti vantati per la partecipazione alla manifestazione stessa, assumendo su di sé ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a terzi (ivi inclusi altri espositori) che sia connesso con dichiarazioni e affermazioni rivelatesi non vere e comunque lesive di diritti di terzi (ivi inclusi altri espositori); ciò in particolare nel caso in cui dette dichiarazioni o affermazioni ed il comportamento dell'espositore si rivelassero lesivi della partecipazione alla manifestazione.

2.3 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione deve comprendere le Condizioni di Partecipazione ed il Regolamento Generale, allegati alla domanda stessa e debitamente sottoscritti per accettazione, mediante apposizione di firma sulla domanda, ed essere inviata in originale con i seguenti allegati:
- certificato della C.C.I.A.A. o Visura Camerale rilasciato da non oltre 3 mesi attestante l'iscrizione da almeno un anno e le specifiche attività svolte nel settore merceologico per il quale è richiesta la partecipazione alla manifestazione;
La domanda dovrà essere sottoscritta per le ditte individuali dal Titolare ed in ogni altro caso dal Legale Rappresentante o da altra persona munita dei necessari poteri. Le domande incomplete o non corredate da quanto richiesto non saranno prese in esame fino al loro effettivo completamento.
La presentazione della domanda comporta l'obbligo del richiedente di sottostare ad ogni prescrizione ed adempimento delle Norme di Partecipazione di cui all'art. 1.7.

3. ACCETTAZIONE DI PARTECIPAZIONE E DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

3.1 ACCETTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione, dal momento della sua presentazione, è irrevocabile per il richiedente che resta impegnato ad accettare lo spazio espositivo che verrà a lui assegnato, anche se diverso da quello richiesto, in applicazione delle norme e delle procedure di cui al Regolamento Generale. Tale assegnazione avverrà con preminente riguardo alle esigenze di rappresentatività, d'organicità e d'immagine della manifestazione anche sotto il profilo della consistenza aziendale, della tradizione commerciale e delle dimensioni operative.
Resta salvo l'esercizio d'ogni e più ampia discrezionalità da parte della Fiera di Genova sia per quanto concerne l'accoglimento delle domande di partecipazione che per quanto relativo alla determinazione e individuazione degli spazi espositivi da concedersi ai richiedenti.
Nell'assegnare gli spazi espositivi Fiera di Genova terrà conto, ove possibile, dei seguenti elementi:
- data di invio del modulo di adesione preliminare o della domanda di partecipazione
- dimensione dell'area richiesta
sempre tenuto conto del miglior risultato funzionale ed estetico dell'esposizione.
La Fiera di Genova non è tenuta in alcun modo a dare comunicazione della mancata accettazione della domanda di partecipazione né è, comunque, tenuta a motivare le ragioni della mancata accettazione.
La comunicazione di avvenuta accettazione della domanda di partecipazione sarà data agli interessati a mezzo d'apposita "conferma di partecipazione" che costituirà l'unico documento idoneo a comprovare l'ammissione alla manifestazione.
La fatturazione da parte della Fiera di Genova dell'acconto versato assieme alla domanda di partecipazione non costituisce conferma dello spazio espositivo richiesto dall'Espositore.
Resta comunque salva la facoltà di apportare modifiche o ridurre gli spazi già assegnati precisati nella "conferma di partecipazione", o di sostituirli e/o assegnarne altri, anche in diversa zona espositiva, in conformità alla disciplina e secondo le modalità del Regolamento Generale.
Verificandosi una qualsiasi di tali eventualità si provvederà all'eventuale conguaglio del canone dovuto, escluso ogni e qualsivoglia indennizzo o risarcimento per l'Espositore. In caso di non accettazione della domanda da parte della Fiera di Genova quest'ultima si riserva di incamerare l'importo della quota d'iscrizione + IVA quale rimborso dei diritti di segreteria.

3.2 COSTO DI PARTECIPAZIONE

I partecipanti alla manifestazioni sono tenuti a corrispondere, come precisato nella domanda di partecipazione:

- per uno spazio espositivo da 9 mq. un canone di € 1.930,00 comprensivo di:
 - area 1 fronte espositivo
 - allestimento
 - quota d'iscrizione
 - per uno spazio espositivo da 12 - 16 - 18 mq. e multipli un canone per la concessione dello spazio espositivo secondo le seguenti tariffe:
 - 1 fronte espositivo aperto € 125,00 a mq
 - più fronti espositivi aperti € 140,00 a mq
 - una quota d'iscrizione di € 290,00
 - un canone per l'allestimento, ove richiesto, fornito dalla Fiera di Genova al costo di € 58,00 al mq da aggiungere al costo dello spazio espositivo
 - una quota per ogni casa rappresentata di € 230,00
 - il corrispettivo per i servizi richiesti
 - ogni altro importo previsto dalle Norme di Partecipazione di cui all'art. 1.7
- Tutte le partecipazioni comprendono: copertura assicurativa obbligatoria (full risks e rct), iscrizione sul catalogo internet e inserimento anagrafico sul programma dell'evento, 1 allaccio elettrico e relativi consumi (1,5 Kw/h per ogni unità di 16 mq. o frazione), 1 pass auto, 100 inviti gratuiti per i clienti, imposta di pubblicità, pulizia parti comuni.
Il corrispettivo per lo spazio espositivo remunera la messa a disposizione dell'area nuda e non comprende alcun tipo di allestimento.
Qualora all'interno dello spazio assegnato vi fossero impedimenti quali sporgenze, pilastri, colonne, così come gli spazi utilizzati per gli allacciamenti tecnici, gli stessi verranno conteggiati come spazio espositivo.
La partecipazione di più aziende/marchi all'interno della stessa area non è da considerarsi cumulativa ai fini dell'applicazione delle tariffe per l'area nuda. Ad ogni singola azienda/marchio verrà applicata la tariffa commisurata all'area effettivamente prenotata dal singolo espositore.
Ove non diversamente indicato i prezzi si intendono sempre I.V.A. esclusa.

3.3 CONDIZIONI DI PAGAMENTO

L'acconto del 35% del totale dovuto (IVA 20% inclusa) dovrà essere versato entro il **17 settembre 2010**. Le domande di partecipazione che perverranno dopo tale data dovranno essere corredate dell'acconto. In assenza di tale acconto la Fiera di Genova potrà disporre la revoca dell'assegnazione dello spazio espositivo.
Dagli importi versati saranno prioritariamente detratti eventuali pregressi debiti nei confronti di Fiera di Genova.
Il saldo del costo di partecipazione di cui all'art. 3.2 dovrà pervenire entro il **5 novembre 2010**. I versamenti dell'acconto e del saldo dovranno essere effettuati come di seguito indicato:

- con assegno bancario non trasferibile dell'Espositore e/o circolare intestato a Fiera di Genova S.p.A.;
- con bonifico bancario sul seguente conto:

TIMBRO E FIRMA

- c/c 00000000018 intestato a Fiera di Genova SpA presso la BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
BBAN (Coordinate Bancarie Nazionali) CIN Q – ABI 01005 – CAB 01408
IBAN (Coordinate Bancarie Internazionali) IT41 0010 0501 4080 0000 0000 018
BIC = SWIFT BNLIITRRGEX

In caso di mancato pagamento la Fiera di Genova potrà disporre la revoca dell'assegnazione dello spazio espositivo con l'applicazione delle sanzioni di cui al Regolamento Generale, fermo restando l'incameramento della quota d'iscrizione di € 290,00 + IVA quale rimborso dei diritti di segreteria e dell'acconto ricevuto a titolo di penale.

Gli espositori non in regola con il pagamento del saldo dovuto non potranno introdurre i prodotti ed allestimenti nel Quartiere Fieristico.

3.4 RINUNCIA-ABBANDONO

Come da art. 9 del Regolamento Generale, chi dopo aver presentato la domanda di partecipazione, rinunzi a partecipare alla manifestazione deve darne comunicazione per iscritto alla Fiera di Genova, almeno 30 giorni prima della data d'apertura, indicandone e documentandone i motivi. La mancata partecipazione non dà diritto al rimborso di quanto pagato e non esonera dal pagamento di quanto eventualmente ancora dovuto ai sensi dell'art. 3.2.

In ogni caso, qualora la comunicazione della mancata partecipazione avvenga non per iscritto o fuori dal termine, il rinunciante, oltre ad essere tenuto al pagamento dell'intero importo di cui all'art. 3.2, deve corrispondere, a titolo di penale, una somma pari al doppio dell'importo medesimo e risarcire gli eventuali maggiori danni.

3.5 SANZIONI

In deroga a quanto previsto all'art. 43 del Regolamento Generale, fermo il diritto della Fiera di Genova ad ottenere sia l'integrale pagamento di quanto dovuto sia il risarcimento dei danni subiti nei confronti degli Espositori che comunque trasgrediscano alle Norme di Partecipazione, di cui all'art. 1.7 la Fiera di Genova si riserva la facoltà di applicare, a suo insindacabile giudizio, secondo la gravità del caso, le seguenti sanzioni anche congiuntamente tra loro:

- applicazione di una penale in tutte le fattispecie specificatamente individuate nei singoli articoli delle Norme di Partecipazione
- chiusura temporanea dello spazio espositivo
- revoca definitiva della concessione dello spazio espositivo
- diffida con eventuale richiesta di fidejussione bancaria (d'importo da determinare) come condizione per partecipare alla successiva edizione della manifestazione
- inibizione della partecipazione alla successiva edizione della manifestazione.

In aggiunta a quanto previsto all'art. 43 del Regolamento Generale, in caso d'infrazioni particolarmente gravi, la Fiera di Genova potrà non ammettere l'Espositore alla successiva edizione della manifestazione o modificare a suo sfavore i criteri di assegnazione dello spazio espositivo. In ogni caso, l'Espositore dovrà comunque provvedere ad adeguarsi immediatamente alle indicazioni della Fiera di Genova, eliminando la causa dell'inadempimento.

In nessun caso compete all'Espositore il diritto ad indennizzi o rimborsi d'alcun genere.

In caso di mancato adeguamento alle indicazioni della Fiera di Genova, l'Espositore, assumendosene gli oneri derivanti, autorizza la Fiera di Genova ad intervenire direttamente manlevandola da ogni responsabilità diretta e indiretta.

3.6 ISCRIZIONE NEL CATALOGO INTERNET E INSERIMENTO ANAGRAFICO NEL PROGRAMMA DELL'EVENTO

Per l'inserimento nel catalogo internet e nel programma dell'evento verranno utilizzati i dati indicati nella domanda di partecipazione, per cui gli Espositori che desiderino apparire con dati differenti devono comunicarlo compilando la sezione dedicata all'interno della domanda di partecipazione. La Fiera di Genova non assume responsabilità per eventuali errori ed omissioni.

3.7 NOTIZIE STAMPA

Gli Espositori sono invitati ad utilizzare il modulo "Notizie per la stampa" inserito nel Manuale dell'Espositore per trasmettere informazioni e notizie sui propri prodotti e servizi all'Ufficio Stampa della Fiera di Genova con particolare riguardo alle novità, includendo anche depliant e materiale fotografico. Sulla base dei dati forniti, l'Ufficio Stampa della Fiera di Genova realizzerà vari comunicati stampa sulla manifestazione, per corrispondere a richieste di giornali e riviste. Per facilitare l'inserimento e la diffusione di notizie si prega di inviare il materiale per posta elettronica all'indirizzo ufficiostampa@fiera.ge.it e abcd@fiera.ge.it, corredato da foto in formato jpg, entro 60 giorni prima dell'inizio della manifestazione. All'interno della Sala Stampa sono a disposizione spazi per la diffusione di cartelle stampa ed eventuale materiale promozionale degli Espositori.

4. ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA'- MANLEVA

La Fiera di Genova non assume alcuna responsabilità nei confronti degli Espositori per eventuali furti e/o danni a persone e cose da chiunque e comunque provocati.

In particolare l'Espositore, a fronte degli obblighi di custodia sui propri beni (a titolo meramente esemplificativo, non esaustivo: merci, prodotti, attrezzature, arredi, mezzi) presenti all'interno del quartiere fieristico, si obbliga a manlevare e tenere indenni gli Organizzatori da qualsiasi responsabilità per danni a cose (compreso il furto) sia durante la fase di allestimento, sia durante la manifestazione, sia durante la fase di disallestimento.

In ogni caso l'Espositore cui sia riferibile anche indirettamente il danno in relazione al quale venisse invocata la responsabilità della Fiera di Genova, si obbliga a manlevare e tenere indenne la medesima da ogni pretesa/richesta di risarcimento/danno a qualsiasi titolo avanzata dal danneggiato.

5. OBBLIGHI E DIVIETI PARTICOLARI

5.1 OBBLIGHI E DIVIETI

Gli spazi espositivi assegnati, sempre rimanendo fermo quanto stabilito dalle Norme di Partecipazione di cui all'art. 1.7 o da eventuali comunicazioni della Fiera di Genova, circa i limiti di tempo relativi alla introduzione delle merci nel Quartiere Fieristico, devono essere pronti nel loro allestimento e nella loro presentazione entro le ore 20.00 di martedì 16 novembre 2010. Gli spazi espositivi non occupati entro tale termine sono considerati abbandonati e la Fiera di Genova potrà disporre liberamente fermo restando quanto previsto dall'art. 3.5.

Il giorno 16 novembre 2010 un'apposita Commissione provvederà ad effettuare una visita generale della manifestazione per verificare il rispetto delle normative previste. L'area espositiva presa in concessione dall'espositore viene fornita senza alcuna parete divisoria ed è marcata da segni di delimitazione sul pavimento del padiglione;

L'Espositore può richiedere a Fiera di Genova l'allestimento dello stand prenotandolo in aggiunta al costo dell'area espositiva. Gli stand con pareti confinanti con altri stand dovranno essere preallestiti oppure le pareti adiacenti dovranno essere costruite da ciascuno degli espositori interessati.

L'occupazione e l'allestimento degli spazi espositivi dovranno essere effettuati in puntuale conformità dell'assegnazione e con l'osservanza di tutte le prescrizioni impartite dalla Fiera di Genova.

Nel rispetto dell'immagine complessiva dell'allestimento della manifestazione tutte le aree espositive all'interno del padiglione dovranno avere una adeguata copertura del pavimento.

E' vietato bucare, infiggere chiodi e viti nelle pareti, sui soffitti, sul pavimento o sulle colonne del padiglioni e sulla pavimentazione delle aree esterne.

Tutti i materiali di allestimento degli stand devono essere ignifughi.

All'interno degli stand è fatto assoluto divieto di conservare sostanze infiammabili, gas compressi o liquidi, sostanze tossico-corrosive, materiali radioattivi.

I materiali in esposizione dovranno in generale essere posizionati a 0,5m dall'estremità dello stand, in modo da permettere una dimostrazione sicura dei prodotti degli espositori e da impedire che i corridoi siano congestionati.

In caso di non ottemperanza l'Espositore, assumendosene gli oneri derivanti sottoscrivendo le presenti Condizioni di Partecipazione, autorizza la Fiera di Genova ad intervenire direttamente manlevandola da ogni responsabilità diretta e indiretta.

È fatto divieto all'Espositore di subconcedere totalmente o parzialmente anche a titolo gratuito l'uso degli spazi espositivi, pena la revoca dell'assegnazione e/o le sanzioni previste all'art. 3.5.

Sono in particolare tassativamente vietate agli Espositori:

- l'occupazione di spazi espositivi diversi o maggiori di quelli assegnati, anche se a scopo di deposito temporaneo di materiale di allestimento. Nel caso in cui anche a seguito di segnalazione di personale Fiera l'espositore continuasse ad occupare un'area maggiore di quella prenotata, verrà fatturata l'area eccedente alle tariffe previste all'articolo 3.2 oltre ad una penale di 500,00 Euro.
- l'esposizione di prodotti di propria produzione o di cui l'Espositore ha la rappresentanza presso stand di altri Espositori
- l'esposizione di prodotti o articoli non attinenti al settore merceologico ove è sito il posteggio assegnato, ad eccezione degli articoli minori, complementari alla merceologia esposta
- l'esposizione, senza autorizzazione della Fiera di Genova, di motori o macchine in azione
- l'esposizione di prodotti o articoli non specificati nella domanda di partecipazione, nonché l'esposizione o la promozione di prodotti o articoli di imprese che non abbiano i requisiti previsti dalle presenti Condizioni di Partecipazione
- condurre indagini di mercato durante la manifestazione, salvo autorizzazione scritta della Fiera di Genova
- la vendita a pagamento negli stand di articoli appartenenti a merceologie non rientranti nella normale attività della ditta Espositrice.

E' proibita inoltre qualsiasi attività di promozione e/o vendita all'interno del quartiere fieristico da parte di aziende o persone non espositrici.

In caso di mancato adeguamento, l'Espositore, con la sottoscrizione delle Condizioni di Partecipazione, autorizza la Fiera di Genova a provvedere direttamente alle modifiche o alla rimozione, manlevandola da ogni responsabilità diretta e indiretta ed assumendosi gli oneri per l'esecuzione delle medesime operazioni.

5.2 PROGETTO STAND

Per quanto attiene le disposizioni relative alla presentazione del "Progetto Stand" si richiama espressamente quanto riportato nella sezione "Disposizioni Generali e Tecniche" del Manuale dell'Espositore e nell'apposito modulo "Progetto Stand" ivi contenuto.

In caso di allestimenti realizzati in difformità dal progetto approvato e dalle normative previste per ciascuna zona espositiva o comunque non esplicitamente autorizzati dalla Fiera di Genova, la stessa si rifarà a quanto stabilito nell'art. 3.5 "Sanzioni" delle presenti Condizioni di Partecipazione, fermo restando il diritto ad ottenere il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento. In ogni caso l'Espositore è obbligato a rimuovere o modificare, su richiesta della Fiera di Genova, gli allestimenti in questione.

In caso di mancato adeguamento, l'Espositore, con la sottoscrizione delle Condizioni di Partecipazione, autorizza la Fiera di Genova a provvedere direttamente alle modifiche o alla rimozione, manlevandola da ogni responsabilità diretta o indiretta ed assumendosi gli oneri per l'esecuzione delle medesime operazioni.

5.3 AUTOCERTIFICAZIONE

Per quanto attiene le disposizioni in materia di Autocertificazione si richiama espressamente quanto riportato nell'apposito facsimile "Autocertificazione" incluso nella sezione "Modulistica" del Manuale dell'Espositore.

5.4 OCCUPAZIONE DELLO STAND

Per quanto attiene le disposizioni in materia di Occupazione Stand si richiama espressamente quanto riportato nella sezione "Disposizioni Generali e Tecniche" del Manuale dell'Espositore e nell'apposito modulo "Occupazione Stand" ivi contenuto.

5.5 PULIZIE

Gli Organizzatori consegnano agli Espositori le aree pulite e provvedono al ritiro del materiale di risulta ed alle pulizie di tutte le parti comuni, mentre le pulizie delle aree espositive sono interamente a cura e carico dei singoli Espositori.

Gli Espositori devono depositare i materiali di risulta del proprio stand: nei periodi di allestimento e disallestimento negli appositi contenitori dislocati lungo i corridoi o in prossimità degli ingressi dei vari padiglioni; nel periodo di manifestazione lungo i corridoi negli orari di seguito indicati.

Nelle fasi di allestimento e disallestimento gli Organizzatori provvedono allo smaltimento dei soli materiali di risulta di dimensioni contenute, quali a titolo esemplificativo normali rifiuti, sfridi di lavorazione, ritagli di materiali non utilizzati, componenti di imballaggi leggeri e non ingombranti ecc.

Non rientrano nella tipologia dei materiali di risulta tutti i materiali di allestimento non utilizzati o parzialmente utilizzati, quali a titolo esemplificativo (ma non esaustivo) componenti di allestimento, scarti, pannelli interi o parti di pannelli, imballaggi, moquette, palletts, materiali vecchi e nuovi voluminosi e ingombranti: lo smaltimento di tali materiali è interamente a cura e carico degli Espositori.

I lavori di pulizia degli stand dovranno essere effettuati, dalle ore 8.30 alle ore 9.00 e dalle ore 18.30 alle ore 19.00, da personale incaricato dagli Espositori munito di regolare titolo di accesso.

Relativamente alla fase finale delle operazioni di disallestimento si rimanda al successivo art. 5.11.

TIMBRO E FIRMA

5.6 RIFORMIMENTI

Per quanto attiene le disposizioni in materia di Riformimenti si richiama espressamente quanto riportato nella sezione "Disposizioni Generali e Tecniche" del Manuale dell'Espositore e nell'apposito modulo "Riformimenti" ivi contenuto. In caso di inadempimento gli Organizzatori si riservano di attivare la rimozione d'autorità dei veicoli e/o mezzi, a spese e rischio dell'Espositore.

A tale proposito l'Espositore, sottoscrivendo le presenti Condizioni di Partecipazione autorizza la Fiera di Genova ad intervenire direttamente manlevandoli da ogni responsabilità diretta ed indiretta ed in conformità a quanto stabilito nel precedente art. 3.5 "Sanzioni", fermo restando il diritto degli stessi ad ottenere il risarcimento dei maggiori danni derivanti dall'inadempimento.

Per quanto attiene le disposizioni lavori di rifornimento, dovranno essere effettuati dalle ore 8.30 alle 9.00 e dalle 18.30 alle 19.00.

5.7 INIZIATIVE SPECIALI

L'Espositore dovrà richiedere per iscritto alla Fiera di Genova l'autorizzazione ad effettuare manifestazioni collaterali e promozionali all'interno dello spazio espositivo assegnato.

5.8 COURTESY SERVICE

"Courtesy service" o iniziative organizzate dagli Espositori per il ristoro dei propri ospiti dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Fiera di Genova. Per le modalità operative si rimanda a quanto previsto in materia di rifornimento (art. 5.6).

In ogni caso, la somministrazione di piatti preparati e/o minipasti sarà consentita esclusivamente agli Espositori in possesso delle necessarie autorizzazioni sanitarie, dovrà essere effettuata da personale munito di tessera sanitaria e con uso di prodotti in confezioni originali non deteriorabili e contenitori a perdere.

Ferma restando la possibilità alternativa di avvalersi di ditte specializzate, il "courtesy service" dovrà avvenire in apposita area riservata all'interno dello stand e le operazioni di rifornimento dovranno avvenire esclusivamente negli orari previsti per i rifornimenti degli stand come riportato nella sezione "Disposizioni Generali e Tecniche" del Manuale dell'Espositore.

5.9 IMPIANTI AUDIO

Impianti audio sia per diffusioni musicali sia per amplificazione voce devono essere preventivamente autorizzati dalla Fiera di Genova e in ogni caso realizzati in maniera da limitare il campo di diffusione esclusivamente al proprio stand.

A tal fine, gli Organizzatori potranno subordinare il rilascio dell'autorizzazione al rispetto da parte dell'Espositore di particolari requisiti tecnici degli impianti di diffusione audio che intendono installare, nonché di particolari modalità e/o limitazioni, anche temporali, nell'utilizzo degli stessi. Gli Organizzatori si riservano di effettuare in ogni tempo sopralluoghi presso gli stand degli Espositori finalizzati a verificare l'integrale rispetto di quanto sopra e si riservano il diritto, a propria esclusiva discrezione, di ridurre o controllare il livello del rumore nel caso in cui dovesse risultare fastidioso; gli Espositori sono tenuti a consentire tali sopralluoghi ed ogni controllo sugli impianti che gli Organizzatori riterranno di effettuare.

Per le riproduzioni musicali è necessario che l'Espositore provveda al pagamento dei diritti alla S.I.A.E. (sede di Genova: piazza Borgo Pila, 40 - Corte Lambruschini - Torre A - 15° piano - tel. 010550861).

5.10 PUBBLICITA'

Ogni forma di attività promozionale e di pubblicità all'interno nel Quartiere Fieristico, sia per iniziative pubblicitarie all'esterno del proprio stand (volantinaggio, insegne esterne o altro) sia all'interno dello stand, per limitati casi preventivamente concessi, dovrà essere autorizzata da Fiera di Genova e regolata da specifico contratto secondo le tariffe dalla stessa stabilite.

Per informazioni rivolgersi alla Direzione Produzione e Sviluppo - Ufficio Progetti Speciali ed Eventi (tel. 0105391.257).

L'Espositore, nell'ambito del proprio stand, può svolgere azione pubblicitaria limitatamente ai marchi espressamente indicati nella "Domanda di partecipazione".

In ogni caso è fatto divieto di ricorrere a forme di pubblicità che siano in contrasto con le vigenti disposizioni legali e regolamentari, con l'ordine pubblico e il buon costume, ovvero che possano provocare disagio o disturbo sia agli altri partecipanti sia ai visitatori.

Alla Fiera è riservata la facoltà, per esigenze tecniche e di servizio, di disporre l'eliminazione, la sospensione, la modificazione ed il trasferimento dei mezzi pubblicitari posti in opera dall'Espositore, a seguito dell'autorizzazione di cui sopra.

5.11 RICONSEGNA STAND

Per quanto attiene le disposizioni in materia di "Riconsegna Stand" si richiama espressamente quanto riportato nella sezione "Disposizioni Generali e Tecniche" del Manuale dell'Espositore e nell'apposito modulo "Riconsegna Stand" ivi contenuto.

5.12 MARCHI

Qualsiasi uso del marchio distintivo ABCD anche con tutte le sue modificazioni, abbreviazioni, semplificazioni, sigle e logo, dovrà essere preventivamente autorizzato per iscritto dalla Fiera di Genova che ne è proprietaria.

5.13 DIVIETO DI FUMO

Ai sensi della legge 16 gennaio 2003 n.3, art. 51 "Tutela della salute dei non fumatori" è vietato fumare all'interno dei padiglioni.

6. VIABILITA' E PARCHEGGI IN QUARTIERE

Per quanto attiene le disposizioni in materia di "Viabilità e parcheggi" si richiama espressamente quanto riportato nella sezione "Disposizioni Generali e Tecniche" del Manuale dell'Espositore.

La circolazione dei veicoli e mezzi di qualsiasi tipo nel Quartiere Fieristico non comporta alcuna responsabilità della Fiera di Genova ed è assolutamente vietata durante l'orario di apertura al pubblico della manifestazione.

Il limite massimo di velocità nel Quartiere Fieristico è di 20 Km/h.

In caso di inosservanza delle norme in oggetto la Fiera di Genova si riserva di attivare la rimozione d'autorità dei veicoli e/o mezzi, a spese e rischio dell'Espositore. A tale proposito l'Espositore, sottoscrivendo le presenti Condizioni di Partecipazione autorizza la Fiera di Genova ad intervenire direttamente manlevandola da ogni responsabilità diretta ed indiretta ed in conformità a quanto stabilito nel precedente art. 3.5 "Sanzioni", fermo restando il diritto della stessa ad ottenere il risarcimento dei maggiori danni derivanti dall'inadempimento.

7. SERVIZI

7.1 PASS ESPOSITORI

Per quanto attiene le disposizioni in materia di "Pass Espositori" si richiama espressamente quanto riportato nella sezione "Disposizioni Generali e Tecniche" del Manuale dell'Espositore.

7.2 TITOLO DI ACCESSO AUTO

Per quanto attiene le disposizioni in materia di "Titolo Accesso Auto" si richiama espressamente quanto riportato nella sezione "Disposizioni Generali e Tecniche" del Manuale dell'Espositore.

L'Espositore riconosce, inoltre, che la concessione in uso del parcheggio nell'area riservata, non pone in essere un contratto di deposito ex art. 1766 e segg. CC., ed esonera la Fiera di Genova da ogni responsabilità inerente l'utilizzo del posteggio medesimo per danni da chiunque ed in qualsiasi modo causati, ivi compresi quelli relativi al danneggiamento o al furto, parziale o totale del veicolo.

Durante la manifestazione è vietata la sosta di autocarri, trattori, carrelli, roulotte, camper, rimorchi sia all'interno del Quartiere Fieristico che nel parcheggio riservato, anche se muniti di pass auto.

In caso di inosservanza la Fiera di Genova si riserva di attivare la rimozione d'autorità dei veicoli e/o mezzi, a spese e rischio dell'Espositore. A tale proposito l'Espositore, sottoscrivendo le presenti Condizioni di Partecipazione, autorizza la Fiera di Genova ad effettuare la rimozione, anche avvalendosi di ditte terze, manlevando la stessa da ogni responsabilità diretta ed indiretta per eventuali danni. In caso di inadempimento degli Espositori alle obbligazioni del presente articolo, gli Organizzatori applicheranno in aggiunta all'eventuale rimozione del veicolo, una penale pari ad euro 500,00 per veicoli leggeri e ad euro 1000,00 per veicoli pesanti fermo restando il diritto degli stessi ad ottenere il risarcimento dei maggiori danni derivanti dall'inadempimento.

7.3 ASSICURAZIONE

Per quanto attiene le disposizioni in materia di "Assicurazione" si richiama espressamente quanto riportato nella sezione "Disposizioni Generali e Tecniche" del Manuale dell'Espositore, precisando che Fiera di Genova ove dovesse risultare tenuta a risarcimenti, risponderà di eventuali danni solo nei limiti dei massimali delle coperture assicurative.

L'espositore è tenuto, durante gli orari di apertura, sia in periodo di allestimento che di manifestazione e fino al termine del disallestimento, ad essere presente per custodire i propri beni (a titolo meramente esemplificativo, non esaustivo: merci, prodotti, attrezzature, arredi, mezzi) presenti nel proprio stand e comunque all'interno del quartiere fieristico.

7.4 ENERGIA ELETTRICA E ACQUA

Per quanto attiene le disposizioni in materia di "Energia Elettrica e Acqua" si richiama espressamente quanto riportato nella sezione "Disposizioni Generali e Tecniche" del Manuale dell'Espositore e negli appositi moduli "Allaccio idrico" e "Energia elettrica extra" ivi contenuti.

7.5 PRATICHE DOGANALI

L'espletamento delle pratiche doganali è affidato agli Spedizionieri Ufficiali della Fiera di Genova, che sono altresì in grado di espletare tutte le pratiche ferroviarie, marittime, portuali, aeree e simili, applicando le normali tariffe preventivamente concordate.

Per quante concerne l'uscita delle merci in temporanea importazione è necessario depositare al varco veicolare un permesso rilasciato dallo Spedizioniere Ufficiale. Poiché il permesso riguarda il singolo prodotto, sono necessari tanti permessi quanti sono i prodotti in temporanea importazione.

7.6 MOVIMENTAZIONE INTERNA

Per le merci ed i prodotti nazionali o già nazionalizzati gli Espositori dovranno avvalersi, per le operazioni di scarico e carico, dei mezzi dei fornitori autorizzati alla movimentazione, da richiedere con l'invio a Fiera di Genova tramite l'apposito modulo inserito nel Manuale dell'espositore.

Qualora eccezionalmente l'Espositore per lo scarico, il carico e la movimentazione intenda avvalersi di mezzi di proprietà di terzi, dovrà attenersi a quanto segue:

- per l'accesso di detti mezzi al quartiere fieristico è tenuto a presentare una richiesta scritta, preventivamente e comunque non oltre il 25 ottobre 2010 (data del timbro postale). La richiesta dovrà specificare il nome dell'azienda fornitrice e del mezzo, la data in cui s'intende far svolgere le operazioni, il padiglione ed il numero dello stand. Solo a seguito di una verifica che terrà conto delle caratteristiche tecniche e del rispetto dei requisiti di sicurezza di legge (con particolare riferimento alla legge 626/94) la Fiera di Genova rilascerà idoneo permesso. Tale permesso dovrà essere esposto in maniera ben visibile sul mezzo. Non sarà consentito l'accesso al quartiere fieristico ai mezzi di sollevamento e movimentazione interna per i quali non sia stato concesso preventivamente il permesso
- ultimata l'operazione di carico-scarico o movimentazione il mezzo impiegato dovrà uscire dal quartiere fieristico
- l'Espositore dovrà farsi carico che i mezzi di sollevamento o movimentazione impiegati siano dotati del necessario personale secondo le norme vigenti in materia
- l'Espositore dovrà inoltre accertarsi che il fornitore sia assicurato non solo per i materiali a gancio o a traino, ma anche per tutti i rischi di legge.

La Fiera di Genova non assume alcuna responsabilità né verso i partecipanti né verso i terzi per quanto riguarda lo svolgimento delle operazioni di cui sopra e per i danni di qualsiasi specie che da loro derivassero e a loro fossero comunque riferibili.

Gli autocarri, i carrelli, le roulotte e le gru non possono sostare né all'interno del quartiere fieristico, se non per il tempo strettamente necessario per provvedere alle operazioni di carico/scarico delle merci destinate agli stand, né all'esterno nelle aree riservate ai parcheggi di autovetture durante la manifestazione. Per i contravventori rimandiamo a quanto stabilito all'art. 6 delle presenti Condizioni di Partecipazione.

Negli orari di chiusura è vietata la sosta di automezzi, anche se in avaria, all'interno del Quartiere fieristico.

TIMBRO E FIRMA

I conducenti di mezzi di carico, trasporto o traino non dovranno abbandonare i veicoli per tutto il periodo di permanenza all'interno del quartiere fieristico. Le merci con i relativi mezzi di carico e trasporto che anche per causa di forza maggiore dovessero arrivare dopo le ore 13.00 del 16 novembre 2010 non potranno entrare all'interno del Padiglione.

In caso di invasione di spazi destinati ad altri Espositori o di parti comuni (corridoi), la Fiera procederà d'autorità alla rimozione, a spese e rischio dell'Espositore trasgressore.

Per accelerare le operazioni di scarico, l'accesso ai singoli padiglioni dei mezzi di trasporto e delle merci dovrà essere preventivamente autorizzato dagli addetti di padiglione tenuto opportuno conto delle condizioni di viabilità interna, dei singoli movimenti e delle operazioni in corso, e sentiti anche i fornitori autorizzati alla movimentazione.

7.7 IMMAGAZZINAGGIO DI IMBALLAGGI

Gli imballaggi dovranno essere rimossi dagli stand e dal padiglione entro le ore 13.00 del 16 novembre 2010. Qualora l'Espositore non intenda provvedere alla rimozione e immagazzinaggio degli imballaggi, potrà richiedere, tramite l'apposito modulo inserito nel Manuale dell'Espositore, l'effettuazione del servizio da parte del fornitore autorizzato che provvederà a ritirarli e riporli negli appositi spazi fino ad esaurimento degli stessi e riconsegnarli a fine manifestazione. L'Espositore dovrà regolare l'onere del servizio a Fiera di Genova.

7.8 SERVIZI IN FIERA

Per il noleggio di materiale e per prestazioni di servizi, non previsti dal presente manuale, è disponibile su richiesta o su internet al sito www.fiera.ge.it l'elenco dettagliato dei fornitori autorizzati a disposizione degli Espositori.

8. NORMATIVE TECNICHE E PROCEDURE ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO

Per quant'altro inerente alle varie disposizioni relative alle procedure di allestimento e disallestimento, ai pass entrata/uscita nonché le normative tecniche connesse alla sicurezza nello stand e sul lavoro, procedure antincendio, impianto elettrico, disposizioni particolari per settore, l'Espositore si deve attenere a quanto indicato nel Manuale dell'Espositore.

9. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 31/12/96, l'espositore dichiara di avere ricevuto dalla Fiera di Genova l'informativa sul trattamento dei propri dati personali, anche sensibili, e presta il proprio consenso al trattamento degli stessi. Il predetto consenso informato si estende espressamente alla comunicazione e diffusione dei dati, alla stampa ed a terzi interessati che ne facciano richiesta, comunque nel rispetto della vigente normativa.

L'Espositore acconsente anche alla comunicazione, diffusione e, in generale, al trattamento dei propri dati anche nei Paesi che si trovino al di fuori dell'Unione Europea. L'espositore è reso edotto che il mancato conferimento dei dati richiesti alla Fiera di Genova potrà pregiudicare la sua partecipazione alla manifestazione, oppure determinare l'impossibilità della Fiera di Genova di adempiere correttamente alle obbligazioni assunte con il presente contratto.

L'Espositore potrà esercitare i diritti previsti dall'articolo 13 della L. 31/12/96, n. 675 mediante richiesta alla Fiera di Genova, in qualità di Titolare del trattamento.

10. ALTRE DISPOSIZIONI

Tutte le disposizioni contenute nelle presenti Condizioni di Partecipazione e nelle altre norme previste nel precedente punto 1.7 hanno carattere di essenzialità e sono tra loro inscindibili.

Per quanto non espressamente disposto nelle presenti Condizioni di Partecipazione si applicherà quanto indicato nel Regolamento Generale, nel Manuale dell'Espositore o quanto di volta in volta espressamente indicato dalla Fiera di Genova.

Le Norme di Partecipazione ed i relativi moduli per la partecipazione alla manifestazione vengono redatti oltre che in lingua italiana in altre lingue. In caso di discordanza dei testi prevale quello in lingua italiana.

TIMBRO E FIRMA

REGOLAMENTO GENERALE DI FIERA DI GENOVA

DENOMINAZIONE - SCOPO - DATA

Articolo 1 - La Fiera di Genova organizza annualmente una Fiera Internazionale delle attività economiche direttamente o indirettamente connesse con le comunicazioni in genere ed in specie con quelle marittime, fluviali, lacuali ed aeree e con le telecomunicazioni, allo scopo di incrementare le produzioni, sviluppare gli scambi ed estendere i consumi relativi a tali attività.

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fiera di Genova può organizzare o promuovere altre manifestazioni, quali mostre, saloni, esposizioni, convegni ed iniziative analoghe.

Articolo 2 - La data di apertura e la durata della Fiera vengono rese note dalla Fiera di Genova di norma sei mesi prima dell'apertura.

La Fiera di Genova medesima si riserva, in ogni tempo, la facoltà, a suo insindacabile giudizio e senza obbligo della corresponsione di alcun rimborso o indennizzo a chicchessia, di modificare sia la data di apertura sia la durata della Fiera.

PARTECIPAZIONE

Articolo 3 - Possono essere ammessi a partecipare alla Fiera:

- Case produttrici italiane ed estere;
- rappresentanti o concessionari o agenti italiani ed esteri di Case produttrici italiane ed estere, purché le Case stesse non partecipino già in proprio alla Fiera;
- le Pubbliche Amministrazioni, le Istituzioni, le Associazioni, i Consorzi, le Imprese e gli Enti in genere, comunque riconosciuti promotori, sostenitori o realizzatori di attività direttamente o indirettamente connesse alla produzione e agli scambi, nel campo delle comunicazioni.

Salvo i casi in cui eccezionalmente la Fiera di Genova, a suo insindacabile giudizio, conceda espresse autorizzazione per iscritto in contrario, il partecipante può esporre esclusivamente campioni nuovi all'uso.

Articolo 4 - Chi, rientrando in una delle categorie previste nel precedente art. 3, intende essere ammesso a partecipare alla Fiera, deve presentare domanda sull'apposito modulo, che deve essere sottoscritto dal richiedente, se si tratta di ditta individuale, dal legale rappresentante in ogni altro caso.

Detto modulo deve essere compilato in ogni sua parte e negli allegati e deve contenere la elencazione chiara ed esplicita dei prodotti da esporre, e l'accettazione di tutte le clausole contenute nel presente regolamento, con l'approvazione specifica di quelle ivi particolarmente richiamate.

La domanda presentata da rappresentanti, concessionari od agenti deve contenere altresì l'indicazione della Casa proponente e della sua sede ed essere accompagnata dalla documentazione comprovante l'esistenza e la permanenza del rapporto con la Casa stessa, salva alla Fiera di Genova la facoltà di effettuare qualsiasi accertamento in proposito.

Articolo 5 - La domanda di partecipazione deve essere presentata almeno novanta giorni prima della data di apertura della Fiera.

La presentazione della domanda fuori termine, ove questa sia egualmente accolta, comporta la applicazione da parte della Fiera di Genova di una maggiorazione delle tariffe di cui all'art. 7.

La domanda, dal momento della sua presentazione, è irrevocabile e vincolante per il presentatore, il quale, per il solo fatto della presentazione medesima, resta obbligato - e con esso i suoi delegati, assistenti, consulenti o dipendenti - alla scrupolosa osservanza di tutte le norme di legge, di regolamento, della Pubblica Autorità e, in particolare, del presente regolamento nonché di quelle complementari, successivamente emanate dalla Fiera di Genova, a sensi dell'art. 46.

Articolo 6 - La Fiera di Genova ha la più ampia discrezionalità in ordine all'accettazione o meno delle domande di partecipazione e la sua decisione in materia è insindacabile.

La decisione della Fiera di Genova viene, di norma, comunicata al richiedente almeno trenta giorni prima dell'apertura della Fiera, ma la Fiera di Genova si riserva di fare eccezione a tale termine per sue esigenze tecniche e operative.

In caso di ammissione, la comunicazione relativa viene data a mezzo della «Lettera-conferma di partecipazione», che è l'unico documento idoneo a comprovare l'ammissione stessa.

In caso di rigetto della domanda, la Fiera di Genova non è tenuta né a renderne noti i motivi al richiedente né a corrispondergli alcun rimborso od indennizzo, fatta eccezione solamente per il rimborso della somma versata a sensi del successivo art. 8, rimborso che sarà effettuato senza interessi, contemporaneamente alla comunicazione relativa.

TARIFE E PAGAMENTI

Articolo 7 - Il partecipante alla Fiera è tenuto a corrispondere, secondo le tariffe e le indicazioni contenute nel modulo di domanda:

- una tassa di iscrizione;
- un canone per la locazione dello spazio in terraferma od in acqua, a lui riservato (posteggio);
- un compenso per i servizi e gli impianti speciali di cui è dotato il quartiere fieristico e di cui egli intenda usufruire;
- ogni altro importo previsto dal presente regolamento e dalle norme ad esso complementari.

Chi partecipa alla Fiera quale rappresentante di più Case, è tenuto alla corresponsione di una tassa di iscrizione per ogni Casa rappresentata.

Articolo 8 - La domanda di partecipazione dovrà essere accompagnata dal versamento di un acconto del canone di concessione dello spazio espositivo richiesto e della quota d'iscrizione secondo le modalità previste nelle Condizioni di partecipazione. In assenza di tale acconto la Fiera di Genova potrà disporre la revoca dell'assegnazione dello spazio espositivo.

Dagli importi versati saranno prioritariamente detratti eventuali pregressi debiti nei confronti di Fiera di Genova. Il saldo del costo di partecipazione dovrà pervenire sempre secondo le modalità previste nelle Condizioni di partecipazione e/o nella lettera-Conferma di partecipazione.

In caso di mancato pagamento, il partecipante moroso decade dal diritto di partecipazione ed incorre nelle sanzioni previste nell'ultimo comma art.9.

RINUNCIA – ABBANDONO

Articolo 9 - Chi, dopo aver presentato la domanda, rinunzi a partecipare alla Fiera, deve darne comunicazione per iscritto alla Fiera di Genova, almeno trenta giorni prima della data di apertura, indicandone e documentandone i motivi.

La mancata partecipazione non dà diritto a rimborso di quanto pagato a sensi dell'art. 8 e non esonera dal pagamento di quanto eventualmente ancora dovuto a sensi del secondo comma dell'articolo stesso.

Peraltro, qualora la Fiera di Genova riconosca, a suo insindacabile giudizio, che i motivi, come sopra ritualmente e tempestivamente comunicati, derivino da forza maggiore, il rinunciante è esonerato dal pagamento di cui al secondo comma dell'art. 8 e il relativo importo, se eventualmente già corrisposto, gli viene rimborsato senza interessi.

In ogni caso, qualora la comunicazione della mancata partecipazione avvenga non per iscritto o fuori del termine, il rinunciante, oltre ad essere tenuto al pagamento dell'intero importo di cui all'art. 8, deve corrispondere, a titolo di penale, una somma pari al doppio dell'importo medesimo ed, inoltre, risarcire gli eventuali maggiori danni.

Articolo 10 - I posteggi che senza giustificato motivo:

- non siano opportunamente allestiti e muniti di insegna, non siano occupati con i prodotti destinati alla esposizione e sgomberati dagli imballaggi e da altri materiali non destinati all'esposizione stessa entro l'ora al proposito appositamente fissata indicata quale termine ultimo per l'allestimento nelle norme complementari emanate dalla Fiera di Genova (Modulo 1 e similari);
- siano lasciati senza sorveglianza od in condizione di palese incuria nel corso della Fiera; possono essere considerati dalla Fiera di Genova, a suo insindacabile giudizio, siccome abbandonati.

In tale ipotesi il partecipante, fermo restando il pagamento dell'intero importo di cui all'art. 8, è tenuto a corrispondere, a titolo di penale, una somma da determinarsi dalla Fiera di Genova in misura non superiore al doppio dell'importo medesimo ed, inoltre, a risarcire gli eventuali maggiori danni.

Inoltre, la Fiera di Genova potrà disporre liberamente dell'area come sopra non allestita, senza che da parte del partecipante possa essere vantato alcun diritto e/o pretesa al proposito.

Articolo 11 - Nel caso di morosità, di rinuncia o di abbandono, la Fiera di Genova, indipendentemente da quanto previsto negli artt. 8, 9 e 10 si riserva la facoltà di disporre liberamente dei posteggi relativi.

ASSEGNAZIONE E AUTORIZZAZIONE ALL'OCCUPAZIONE DEI POSTEGGI

Articolo 12 - I posteggi sono di norma assegnati in base ai criteri di classificazione merceologica stabiliti, a suo insindacabile giudizio, dalla Fiera di Genova e tenuto conto, per quanto possibile, delle richieste avanzate nella domanda di partecipazione. L'assegnazione del posteggio viene comunicata con la «Lettera-conferma di partecipazione», nella quale, con riferimento alle pianimetrie predisposte dalla Fiera di Genova, viene precisato lo spazio assegnato.

Articolo 13 - Per prendere possesso del posteggio assegnatogli, il partecipante deve essere munito dell'apposito «Foglio di autorizzazione all'occupazione del posteggio», che la Fiera di Genova gli rilascia.

Articolo 14 - La Fiera di Genova si riserva la facoltà - da esercitare a suo insindacabile giudizio in qualsiasi momento e, quindi, anche dopo l'invio della «Lettera-conferma di partecipazione» o del «Foglio di autorizzazione all'occupazione del posteggio», ed anche durante la Fiera - sia di modificare o sopprimere taluni gruppi merceologici sia di modificare o ridurre lo spazio già concesso o di sostituirlo con altro, anche in diversa zona o padiglione.

Verificandosi uno qualsiasi di tali casi, il partecipante non ha diritto ad altro che all'eventuale conguaglio dell'importo dovuto.

ALLESTIMENTO, MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEI POSTEGGI

Articolo 15 - Gli allestimenti dei posteggi e l'apposizione delle insegne devono essere eseguite secondo le prescrizioni impartite dalla Fiera di Genova, previa autorizzazione scritta da parte della Fiera di Genova stessa, cui i progetti relativi devono essere a tal fine presentati almeno trenta giorni prima della data di apertura della Fiera.

La Fiera di Genova si riserva di adottare, per determinati posteggi o gruppi di posteggi, fondiari, divisoni e insegne uniformi obbligatori; nel caso in questione, i materiali saranno predisposti dalla Fiera di Genova ed addebitati a parte agli espositori in aggiunta alla tariffa prevista per lo spazio nudo.

I partecipanti devono, in ogni caso, allestire e tenere i loro posteggi in modo da non nuocere all'estetica dei posteggi vicini e da non arrecare danno agli altri partecipanti.

Gli allestimenti e le insegne non in regola con le norme su esposte, devono essere rimossi, su ordine della Fiera di Genova, a cura e spese del partecipante.

Qualora questi non vi provveda entro il termine e nei modi stabiliti, la Fiera di Genova può procedervi d'ufficio, a spese e rischio e per conto del partecipante.

Articolo 16 - Per i lavori di allestimento dei posteggi, compresi l'eventuale vendita o noleggio di materiali a ciò occorrenti, la Fiera di Genova segnalare le Aziende che aderiscono al progetto «Servizi in Fiera». La Fiera di Genova declina ogni responsabilità sia per i lavori che i servizi eseguiti da fornitori terzi.

Articolo 17 - Il trasporto dei materiali, l'allestimento del posteggio e la esposizione dei prodotti devono avvenire in maniera tale da non arrecare nocumento ai beni della Fiera di Genova.

In particolare, il partecipante è tenuto ad osservare scrupolosamente il limite di carico unitario stabilito dalla Fiera di Genova per ciascun piano degli edifici del quartiere fieristico.

Per i materiali e per i campioni in genere depositati nel quartiere fieristico, la Fiera di Genova non rilascia ricevuta né assume responsabilità di sorta.

Articolo 18 - Il partecipante è tenuto ad esporre, per tutta la durata della Fiera ed entro i limiti dello spazio assegnatogli, i soli prodotti indicati nella «Domanda di partecipazione». Fermo restando quanto stabilito dall'art. 10, dopo l'apertura della Fiera possono essere eseguite, in via eccezionale e previa autorizzazione scritta della Fiera di Genova, ulteriori sistemazioni di campioni, nei limiti di orario stabiliti caso per caso dalla Fiera di Genova medesima.

Articolo 19 - Il partecipante deve provvedere giornalmente e nelle ore fissate dalla Fiera di Genova alla pulizia del proprio posteggio, servendosi del proprio personale o delle imprese di pulizia autorizzate dalla Fiera di Genova stessa. Per la ipotesi in cui la pulizia non venga eseguita tempestivamente ed in forma accurata, la Fiera di Genova si riserva la facoltà di provvedervi con proprio personale, addebitando la relativa spesa al partecipante.

Articolo 20 - Le persone addette ai posteggi devono risultare idonee ai compiti che sono chiamate a svolgere.

In particolare, esse sono tenute ad osservare costantemente e nei confronti di chiunque, contegno corretto, in difetto di che la Fiera di Genova può, a suo insindacabile giudizio, inibire loro l'ulteriore accesso al quartiere fieristico, salva l'adozione delle maggiori sanzioni previste nel successivo art. 43.

TRASPORTI - DOGANE

Articolo 21 - Alla Casa di spedizioni, a cui da parte della Fiera di Genova sono state affidate le funzioni di «Spediziere ufficiale» è riservato in via esclusiva l'esploitamento di tutte le pratiche ferroviarie, marittime, aeree, portuali, doganali, daziarie e simili, inerenti ai materiali che il partecipante invia al quartiere fieristico, sia per l'esposizione sia per l'allestimento dei posteggi.

Le tariffe da praticarsi dallo «Spediziere ufficiale» sono stabilite dalla Fiera di Genova e rese note prima dell'apertura della Fiera.

Lo «Spediziere ufficiale», ove richiesto, mette a disposizione del partecipante i mezzi di trasporto e di sollevamento nell'ambito del quartiere fieristico, salva al partecipante la facoltà di provvedervi con mezzi propri, purché vengano rispettate le norme particolari dettate in materia dalla Fiera di Genova.

In ogni caso la Fiera di Genova non assume alcuna responsabilità al riguardo né verso il partecipante né verso i terzi.

Articolo 22 - Le merci provenienti dall'estero possono essere introdotte nel quartiere fieristico con il beneficio della temporanea importazione.

Per i partecipanti che intendono usufruire di questa agevolazione ovvero ottenere licenze di importazione, a seguito delle vendite effettuate in Fiera su campioni di merci estere esposte, la Fiera di Genova emana annualmente apposite disposizioni, in relazione alle istruzioni impartite di volta in volta dalla competente Autorità.

La presentazione della domanda di licenza deve essere accompagnata dal versamento di una tassa a favore della Fiera di Genova, nella misura da questa stabilita e resa nota, non appena consentitogli dalla emanazione delle istruzioni anzidette.

FORNITURA DI ACQUA, ENERGIA ELETTRICA, TELEFONO

Articolo 23 - Il quartiere fieristico è dotato di impianti per la erogazione dell'acqua e della energia elettrica nonché per il servizio telefonico.

Nei limiti di disponibilità di detti impianti, il partecipante può ottenere la fornitura relativa, presentandone richiesta alla Fiera di Genova, secondo le modalità indicate nelle condizioni di partecipazione a mezzo degli appositi moduli; tale richiesta è, a tutti gli effetti, vincolante per il partecipante.

Per queste forniture la Fiera di Genova non assume alcuna responsabilità né presta alcuna garanzia, limitandosi esso a trasmettere all'utente le prestazioni delle Aziende fornitrici.

Qualora il posteggio assegnato sia sprovvisto degli attacchi per l'utilizzazione di detti servizi, la Fiera di Genova, ove richiestone dal partecipante ed a spese esclusive dello stesso, può provvedere alla messa in opera dei collegamenti necessari, purché non vi ostino ragioni di carattere tecnico.

Eventuali impianti particolari - idrici, elettrici, telefonici od altri - nell'ambito dei singoli posteggi possono, ostandovi ragioni di carattere tecnico, essere eseguiti a spese esclusive del partecipante, solamente se preventivamente autorizzate per iscritto dalla Fiera di Genova ed a mezzo o delle succitate Aziende fornitrici o di imprese autorizzate dalla Fiera di Genova stessa, salvò i casi in cui la Fiera di Genova autorizzi od inviti il partecipante a provvedervi direttamente, con obbligo per il partecipante, in tali casi, di sottoporre l'impianto ultimato al collaudo da parte della Fiera di Genova, prima dell'uso.

Articolo 24 - La Fiera di Genova si riserva di far conoscere tempestivamente le tariffe per le forniture di cui al precedente art. 23.

Il pagamento da parte dell'utente di tali forniture deve essere effettuato, secondo le modalità stabilite nelle condizioni di partecipazione ed in ogni caso prima dell'uscita dal quartiere fieristico dei materiali di sua pertinenza.

Articolo 25 - Ogni abuso nella utenza delle forniture di cui al precedente art. 23, come pure ogni inosservanza delle norme contenute nello stesso articolo e di quelle particolari, che in materia la Fiera di Genova si riserva la facoltà di emanare, autorizza la Fiera di Genova a sospendere le forniture medesime, fermo restando l'obbligo del partecipante sia di pagare per intero il corrispettivo pattuito, sia di risarcire ogni altro danno a persone ed a cose, manlevando e tenendo indenne la Fiera di Genova da ogni responsabilità al riguardo.

IMPIANTI E SERVIZI SPECIALI

Articolo 26 - Il partecipante che intenda avvalersi, per esperimenti con i propri campioni, degli impianti e dei servizi speciali (galleria prova motori, vasca di esperimentazioni subacquee, campo prova nautanti, darsena, eccetera) è tenuto all'osservanza, oltre che delle norme contenute nel successivo art. 27 e di quelle altre ivi richiamate, delle disposizioni particolari dettate dalla Fiera di Genova per ciascuno di detti impianti e servizi.

MACCHINARI IN AZIONE

Articolo 27 - I macchinari, siano essi esposti o destinati al servizio dei prodotti esposti, non possono essere messi in funzione se non previa autorizzazione scritta della Fiera di Genova, la quale valuterà caso per caso, a suo insindacabile giudizio, l'opportunità o meno di concederla.

L'eventuale concessione della autorizzazione né comporta assunzione di responsabilità alcuna da parte della Fiera di Genova, né, comunque, esonera il partecipante da qualsiasi responsabilità, conseguente al funzionamento dei macchinari anzidetti.

Il partecipante deve osservare scrupolosamente, oltre a quelle particolari dettate dalla Fiera di Genova, le prescrizioni legali e regolamentari in materia.

TIMBRO E FIRMA

Deve in particolare:

- mettere in opera tutti gli accorgimenti ed i dispositivi atti a prevenire gli infortuni e gli incendi, ad attenuare i rumori, a eliminare i cattivi odori, ad evitare emissioni di gas e di liquidi;
- sotoporre i macchinari a pressione alle verifiche ed al collaudo stabiliti dalle norme speciali in materia, astenendosi dal far funzionare anteriormente al rilascio, da parte della Autorità competente, del relativo certificato;
- deporre, nello spazio designato a tal fine dalla Fiera di Genova, le bombole e gli altri recipienti contenenti materi infiammabili ed esplosive, di cui il partecipante sia stato autorizzato dalla Fiera di Genova a servirsi, a sensi dell'art. 42 letter i).

In ogni caso i macchinari, gli accessori e quant'altro sovra indicato non dovranno costituire pericolo per alcuno né arrecare a alcuno molestia.

La Fiera di Genova si riserva la facoltà di revocare, a suo insindacabile giudizio, l'autorizzazione come sopra concessa qualora ravvisi la possibilità del verificarsi di inconvenienti di qualsiasi natura.

PUBBLICITÀ

Articolo 28 - Il partecipante, nell'ambito del posteggio assegnatogli, può svolgere azione pubblicitaria limitatamente alle Case ed i prodotti espressamente indicati nella «Domanda di partecipazione».

Ogni altra forma di propaganda e di pubblicità - tanto sulle pubblicazioni della Fiera di Genova quanto nel quartiere fieristico - può essere effettuata nei limiti autorizzati caso per caso dalla Fiera di Genova e secondo le tariffe dalla stessa stabilite.

In ogni caso al partecipante è fatto divieto di ricorrere a forme di pubblicità che siano comunque in contrasto con le vigenti disposizioni legali e regolamentari, con l'ordine pubblico e il buon costume, ovvero che possano comunque provocare disagio o disturbo sia agli altri partecipanti sia ai visitatori.

In particolare, il partecipante deve evitare di servirsi di forme di pubblicità idonee a stabilire un termine di diretto raffronto con la produzione e l'attività di altri partecipanti.

Alla Fiera di Genova è riservata la facoltà, per esigenze tecniche o di servizio, di disporre la eliminazione, la sospensione, la modificazione ed il trasferimento dei mezzi pubblicitari posti in opera dal partecipante, a seguito della autorizzazione di cui sopra.

Articolo 29 - La Fiera di Genova rivendica come sua proprietà esclusiva, oltre ai suoi marchi distintivi, anche la denominazione «Fiera di Genova SpA» con tutte le sue modificazioni, abbreviazioni, semplificazioni e sigle, talché è inibito a chicchessia farne comunque uso, senza il preventivo consenso scritto della Fiera di Genova.

CATALOGO UFFICIALE

Articolo 30 - Senza con ciò assumere impegni o responsabilità di sorta, la Fiera di Genova provvede alla stampa ed alla diffusione, consegnandone una copia a titolo gratuito a ciascun partecipante, del Catalogo Ufficiale, che comprende le indicazioni essenziali relativi ai partecipanti ed ai prodotti da essi esposti, con riferimenti a quanto risulta, per ciascuno di essi, dalla «Domanda di partecipazione».

La Fiera di Genova, può accettare altresì, a condizioni da convenirsi, inserzioni di carattere pubblicitario.

ACCESSI AL QUARTIERE FIERISTICO

Articolo 31 - Per tutta la durata della Fiera il quartiere fieristico rimane aperto al pubblico ogni giorno ferial e festivo, salvi i giorni o le ore che la Fiera di Genova si riserva di destinare agli operatori economici od a particolari categorie di visitatori.

Per l'accesso al quartiere, la Fiera di Genova stabilisce orari distinti per i partecipanti ed il personale addetto ai posteggi da un lato e per i visitatori dall'altro.

Per particolari esigenze, l'accesso ai singoli padiglioni può essere sottoposto ad orari speciali.

Per l'accesso degli autoveicoli e dei mezzi di trasporto, prima dell'apertura della Fiera, durante la stessa o dopo la sua chiusura, sono stabiliti orari speciali.

La Fiera di Genova si riserva la facoltà - da esercitare a suo insindacabile giudizio in qualsiasi momento - sia di modificare gli orari di accesso già resi noti sia di consentire deroghe per casi particolari.

Articolo 32 - Per poter accedere al quartiere fieristico, deve essere esibito al personale addetto al controllo il biglietto d'ingresso od il permesso provvisorio oppure la tessera permanente rilasciata dalla Fiera di Genova, a sensi dei successivi artt. 33 e 34.

Articolo 33 - La Fiera di Genova mette gratuitamente a disposizione di ogni partecipante tessere permanenti d'ingresso in numero da stabilirsi a suo insindacabile giudizio, avuto riguardo all'entità della partecipazione, e comunque, in numero non inferiore a due e non superiore a otto.

La consegna delle tessere non ha luogo, qualora il partecipante non comprovi di essere in regola con i pagamenti di cui all'art. 8.

Articolo 34 - Le tessere permanenti di ingresso ed i permessi provvisori devono essere intestati al nome di una persona determinata, sono strettamente personali e non possono essere ceduti neppure momentaneamente.

A tal fine, il partecipante, cui sono state rilasciate le tessere permanenti di ingresso, deve provvedere ad apporre su di esse il nome e il cognome della persona abilitata a servirsene.

Le tessere ed i permessi provvisori, che vengano esibiti agli ingressi da persone diverse dall'intestatario, sono ritirati dalla Fiera di Genova, la quale si riserva di adottare adeguate sanzioni a carico dei responsabili.

Ogni partecipante è personalmente responsabile nei confronti della Fiera di Genova per le frodi tentate o commesse, anche dai propri dipendenti, nell'uso dei documenti suddetti.

DANNI - ASSICURAZIONE - VIGILANZA

Articolo 35 - L'Espositore, sottoscrivendo la domanda di partecipazione, accetta la copertura assicurativa, peraltro obbligatoria, realizzata dalla Fiera di Genova.

Si ricorda che l'espositore è tenuto, durante l'orario di ingresso espositivi, sia in periodo di allestimento che di manifestazione e fino al termine del disallestimento, ad essere presente per custodire il proprio stand e gli oggetti nello stesso esposti.

Verificandosi un evento contemplato nella polizza, il partecipante è tenuto a farne immediata denuncia anche alla Fiera di Genova.

Articolo 36 - Senza con ciò assumere impegni o responsabilità di sorta, la Fiera di Genova provvede al servizio permanente di sorveglianza diurna e notturna con la normale diligenza.

Fiera di Genova non è in nessun caso depositaria delle cose introdotte nel quartiere fieristico dall'Espositore che è tenuto alla sorveglianza diretta sulle cose per l'intero arco di tempo in cui il padiglione è aperto, anche al di fuori dell'orario di apertura al pubblico. In ogni caso Fiera di Genova non è responsabile per sottrazioni o danneggiamento delle cose degli espositori.

Articolo 37 - Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli ed i disegni ornamentali, i marchi di impresa non protetti da brevetto e da domanda legalmente depositata, usufruiscono - per il fatto della loro esposizione in Fiera - della protezione temporanea contemplata dalle norme vigenti.

RIPRESE - REGISTRAZIONI - RIPRODUZIONI

Articolo 38 - La introduzione nel quartiere fieristico di apparecchi di ripresa fotografica, cinematografica, televisiva nonché di registrazione sonora e simili è subordinata ad apposita autorizzazione della Fiera di Genova.

Per le riprese e le registrazioni di cui sopra, la Fiera di Genova si riserva di nominare operatori autorizzati, stabilendone le relative tariffe.

Il partecipante, che intenda avvalersi di operatori di sua fiducia, deve farne domanda alla Fiera di Genova prima dell'apertura della Fiera.

Di ogni ripresa e registrazione eseguita per conto dei partecipanti, deve essere consegnata copia alla Fiera di Genova, a cura dell'operatore, a titolo gratuito.

La Fiera di Genova si riserva, in ogni caso la facoltà di eseguire o far eseguire riprese o registrazioni e di curarne la riproduzione e la vendita.

Salvo quanto sopra, è vietato a chicchessia il rilievo di misure, l'esecuzione di disegni, la ripresa fotografica, cinematografica, televisiva o con altri mezzi, sia dei campioni esposti sia degli allestimenti dei posteggi, senza la preventiva autorizzazione scritta del partecipante interessato.

RIMOZIONE E SGOMBERO DEI POSTEGGI

Articolo 39 - Le operazioni di rimozione degli allestimenti e di sgombero dei posteggi possono avere inizio solamente dopo la chiusura della Fiera, a far capo dal giorno e dall'ora resi noti dalla Fiera di Genova, e debbono essere ultimati entro il termine massimo di sei giorni dalla predetta data.

Trascorso tale termine, senza che il partecipante abbia ultimato le operazioni anzidette, la Fiera di Genova può procedere d'ufficio, a spese e rischio e per conto del partecipante.

Trascorsi sessanta giorni dalla chiusura della manifestazione, è data facoltà alla Fiera di Genova di far vendere senza formalità di sorta i materiali ed i campioni di cui sopra, che il partecipante non abbia provveduto a ritirare; trattandosi di merci deperibili, la Fiera di Genova può provvedervi immediatamente dopo scaduto il termine di sei giorni, più sopra stabilito.

Sull'importo ricavato dalla vendita, la Fiera di Genova si soddisfa per quanto dovuto dai partecipanti e tiene l'importo residuo a disposizione di questi per il termine massimo di mesi sei, trascorso il quale l'importo medesimo viene incamerato dalla Fiera di Genova.

La Fiera di Genova non assume responsabilità di sorta per i materiali ed i prodotti comunque rimasti nel quartiere fieristico e può farli traslocare altrove, sempre a spese, a rischio e per conto del partecipante.

Articolo 40 - Prima della chiusura della Fiera, l'uscita dal quartiere fieristico di cose di pertinenza del partecipante è consentita solo in via eccezionale, a seguito di motivata richiesta scritta, ed è subordinata al preventivo rilascio, da parte della Fiera di Genova, di uno speciale «Buono di uscita».

Dopo la chiusura della Fiera, l'uscita dal quartiere fieristico dei materiali e dei campioni di pertinenza del partecipante è subordinata al preventivo rilascio, da parte della Fiera di Genova, del «Buono di uscita», permesso che non può essere rilasciato, se il partecipante non ha prima comprovato di avere adempiuto a tutti gli obblighi assunti nei confronti della Fiera di Genova.

Articolo 41 - Ultimate le operazioni di rimozione e di sgombero, i posteggi debbono essere riconsegnati alla Fiera di Genova nello stato in cui si trovavano al momento della consegna.

E' fatto obbligo al partecipante di far constatare in ogni caso agli incaricati della Fiera di Genova lo stato del posteggio al momento della riconsegna e di provvedere a sue spese ai lavori di ripristino che si rendessero necessari.

La Fiera di Genova può, anche per tali lavori, provvedere alla esecuzione di ufficio contemplata nel precedente art. 39.

DIVIETI PARTICOLARI

Articolo 42 - Fermi restando gli altri divieti contenuti nel presente regolamento, è fatto particolare divieto al partecipante:

- di sostituire, a qualsiasi titolo anche gratuito ed anche temporaneamente, altri a sé nel godimento del posteggio assegnatogli;
- di usare i posteggi, le loro adiacenze e, comunque, il quartiere fieristico per il deposito di materiali o cose non destinati o necessari alla esposizione;
- di esporre cartelli, indicazioni o, comunque, di fare pubblicità di prodotti diversi da quelli elencati nella «Domanda di partecipazione»;
- di eseguire vendite con consegna immediata, anche in forma di propaganda, salvo il caso in cui eccezionalmente la Fiera di Genova, a suo insindacabile giudizio, ne conceda espressa autorizzazione per iscritto, dietro eventuale pagamento di una apposita tassa;
- di sottrarre comunque alla libera vista, durante le ore stabilite per l'accesso al quartiere fieristico, i campioni esposti;
- di permanere sia nel padiglione sia, in genere, nel quartiere fieristico, in ore diverse da quelle stabilite negli appositi orari;
- di accedere al quartiere fieristico, di circolare e di sostare in esso con veicoli di qualsiasi genere, al di fuori di quanto consentito dal precedente art. 31;
- di introdurre materie infiammabili od esplosive ed accendere fuochi, senza la preventiva autorizzazione scritta della Fiera di Genova;
- di introdurre prodotti detonanti o pericolosi o maledoranti o che comunque possano arrecare danno o molestia;
- di modificare in qualsiasi modo lo stato dei beni mobili ed immobili della Fiera di Genova, senza l'espressa autorizzazione scritta dello stesso.

SANZIONI E GARANZIE

Articolo 43 - Tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento e nelle altre norme previste nel successivo art. 46 hanno carattere di essenzialità e sono tra loro inscindibili.

Fermo il diritto della Fiera di Genova ad ottenere sia l'integrale pagamento di quanto dovuto sia il risarcimento dei danni subiti ed indipendentemente dalla applicazione delle sanzioni già previste per i singoli casi, nei confronti dei partecipanti che comunque trasgrediscono alle norme di cui al precedente comma, la Fiera di Genova si riserva la facoltà di applicare, a suo insindacabile giudizio, secondo la gravità del caso, le seguenti sanzioni, anche congiuntamente tra loro:

- imposizione di una penale non inferiore all'ammontare del canone dovuto per il posteggio né superiore al doppio del canone medesimo;
- chiusura temporanea del posteggio;
- revoca definitiva della concessione del posteggio;
- inibizione dell'ulteriore accesso al quartiere fieristico.

In nessuno di questi casi compete al partecipante il diritto ad indennizzi o rimborsi di alcun genere.

Articolo 44 - A garanzia delle ragioni creditorie della Fiera di Genova per quanto dovuto dal partecipante a qualsiasi titolo - ivi compresi il risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla Fiera di Genova stessa per suo conto - è riconosciuto alla Fiera di Genova il diritto sia di ritenere le cose di pertinenza del partecipante esistenti nel quartiere fieristico, sia di soddisfarsi in via preferenziale sul prezzo ricavato dalla loro vendita.

Per il pagamento dei canoni di locazione dei posteggi, siffatto diritto può essere fatto valere nei confronti di chiunque detenga le cose di pertinenza del partecipante, eventualmente uscite dal quartiere fieristico, come pure sulle cose, a chiunque appartenenti, che comunque si trovino nel posteggio a lui assegnato.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 45 - Qualora la Fiera, per una qualsiasi causa, anche di forza maggiore, non possa aver luogo, la domanda di partecipazione si intende automaticamente annullata e la Fiera di Genova rimborsa al partecipante sia il canone versato per la locazione del posteggio sia la quota parte del compenso per l'erogazione dei servizi richiesti e non ancora prestatigli, deduzione fatta delle spese a tal fine dalla Fiera di Genova eventualmente sostenute.

Qualora invece la Fiera venga sospesa dopo la data di apertura:

- se la sospensione avviene per causa di forza maggiore, nessun rimborso è dovuto al partecipante;
 - in ogni diversa ipotesi, la Fiera di Genova rimborsa al partecipante quanto previsto nel comma precedente, salvo che per il canone di locazione, il quale viene rimborsato in proporzione alla durata del mancato godimento.
- In nessuna delle precedenti ipotesi la Fiera di Genova è tenuta a corrispondere al partecipante compensi od indennizzi di sorta.

Articolo 46 - La Fiera di Genova si riserva di emanare:

- le norme complementari previste dal presente regolamento;
 - quelle altre norme che, in qualsiasi tempo, ritenga a suo insindacabile giudizio opportune per il miglior andamento della Fiera, e ciò anche in deroga al regolamento ed alle norme complementari di cui sopra;
 - norme apposite per la organizzazione di manifestazioni speciali.
- Tutte le norme predette vengono portate a conoscenza dei partecipanti, mediante lettere, circolari o notiziari od altri mezzi idonei.

Articolo 47 - I reclami di qualsiasi natura, concernenti la organizzazione e lo svolgimento della Fiera, debbono essere presentati per iscritto alla Fiera di Genova, sotto pena di decadenza, entro e non oltre il giorno di chiusura della Fiera medesima.

Su tali reclami decide la Fiera di Genova, a mezzo di organi o persone della Fiera di Genova stessa a ciò delegati.

Tutti i provvedimenti emanati dalla Fiera di Genova, in sede di decisione dei reclami di cui sopra, sono immediatamente esecutivi.

Articolo 48 - Agli effetti del presente regolamento e delle norme complementari, la Fiera di Genova può assumere validi impegni solamente attraverso il suo Presidente o le persone che siano state da lui espressamente delegate per iscritto.

Articolo 49 - Per ogni controversia è competente esclusivamente il Foro di Genova.

Articolo 50 - Il presente regolamento viene redatto, oltre che in quella italiana, in altre lingue.

In caso di discordanza tra i vari testi, prevale il testo italiano.

ASSICURAZIONE "ALL RISKS" PER GLI ESPOSITORI

Il costo della copertura assicurativa è compreso nella tariffa dell'area espositiva.

Si ricorda che l'Espositore è tenuto durante l'orario di ingresso espositori sia in periodo di allestimento che di mostra e fino al termine del disallestimento ad essere presente per custodire il proprio stand e i beni ivi esposti o comunque presenti nello stesso.

Condizione essenziale per l'attivazione delle coperture assicurative è l'apertura del sinistro presso il Centro Servizi del Pad. C, da effettuarsi tempestivamente entro 24 ore, in modo da consentire gli opportuni accertamenti.

Massimi risarcimenti per singolo evento nell'ambito della somma assicurata per la garanzia Incendio

€ 51.645.000,00

Massimi risarcimenti per singolo Espositore e per sinistro per la garanzia furto

€ 51.645,00

Responsabilità Civile Terzi per singolo Espositore e per sinistro

€ 1.000.000,00

Per la garanzia contro tutti i rischi delle merci esposte

Rischi assicurati: la Società si obbliga a risarcire all'Assicurato tutti i danni materiali e diretti e consequenziali causati alle cose assicurate anche di proprietà di terzi da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo quanto espressamente escluso.

Esclusioni: la Società non è obbligata in alcun caso per

a) i danni verificatisi in occasione di:

- a.1) atti di guerra dichiarata e non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo e/o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
- a.2) esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- a.3) bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine,
- a.4) inquinamento e/o contaminazione ambientale;
- a.5) trasporto e/o trasferimento, relative operazioni di carico e scarico, delle cose assicurate al di fuori dal quartiere fieristico;

b) i danni causati da o dovuti a:

- b.1) considerando che per furto si intende la sparizione di oggetti con effrazione di mezzi di chiusura (porte, cassetti, serramenti, lucchetti, ecc.) si intendono esclusi: ammanchi, smarrimenti, furto con destrezza, incuria e mancanza di diligenza (anche durante le operazioni di allestimento e disallestimento), appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti, saccheggio, estorsione, malversazione, scippo e loro tentativi, anche se avvenuti in occasione di eventi non altrimenti esclusi;
- b.2) crollo, assestamenti, restringimenti o dilatazioni di impianti e strutture di fabbricati, a meno che non siano provocati da eventi non altrimenti esclusi;
- b.3) interruzione di reazioni termiche che danneggino le merci a meno che non siano provocate da eventi non altrimenti esclusi;
- b.4) montaggio o smontaggio di impianti o costruzioni o demolizioni di fabbricati;
- b.5) deterioramenti, logorio, usura, mancata e/o anormale manutenzione, corrosione, arrugginimento, contaminazione, deperimenti, umidità, brina e verni, roditori, animali in genere, perdita di peso, fermentazione, infiltrazione, evaporazioni;
- b.6) guasti accidentali e/o di funzionamento al macchinario; risultano però compresi i danni di dispersione liquidi e prodotti in genere per guasto o rottura accidentale di vasche o serbatoi o loro accessori e pertinenze, a meno che non siano provocati da eventi non altrimenti esclusi;
- b.7) imperizia, negligenza, errata manovra;
- b.8) guasti meccanici ed elettrici; a meno che non siano provocati da eventi non altrimenti esclusi;

nel caso che in conseguenza dei predetti eventi ne derivi altro danno indennizzabile ai sensi della presente polizza, la Società indennizzerà solo la parte di danno non altrimenti esclusa.

- b.9) sospensione e/o interruzione di forniture di energia, gas, acqua purché tale sospensione e/o interruzione non sia stata provocata da evento non altrimenti escluso, che abbia colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di metri 20 da esse;
- b.10) dolo dell'Assicurato e/o Contraente o dei Soci a responsabilità illimitata o dei suoi amministratori, legale rappresentante;
- b.11) errori di progettazione, calcolo e lavorazione, impiego di prodotti difettosi, che influiscono direttamente o indirettamente sulla qualità, quantità, titolo, colore delle merci in produzione o lavorazione, vizio di prodotto;
- b.12) solidificazione di materiali contenuti in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione;
- b.13) ordinanze di Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati e macchinari;
- b.14) perdite di mercato o danni indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- b.15) mancata o anormale refrigerazione, raffreddamento, riscaldamento e/o climatizzazione subiti dalle merci;
- b.16) difetti noti all'Assicurato, suoi Amministratori e Dirigenti, all'atto della stipulazione della polizza;

b.17) eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore.

Sono altresì esclusi i danni di natura estetica, a meno che non siano provocati da eventi non altrimenti esclusi.

ENTI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

- elaboratori elettronici se assicurati con polizza separata;
- macchinario in leasing se assicurato con polizza separata;
- animali in genere (salvo per eventi/mostre avvenuti per oggetto animali)
- merci già caricate a bordo di mezzi di trasporto di terzi
- aeromobili
- automezzi di proprietà dell'Assicurato ed iscritti al P.R.A.

FRANCHIGIE E SCOPERTI sez. INCENDIO - FRANCHIGIA FRONTALE € 1.550,00 PER OGNI SINISTRO RISARCIBILE A TERMINE DI POLIZZA CON LE SEGUENTI VARIAZIONI

Atti vandalici e sociopolitici	scop. 10% min	€ 52,00
Eventi atmosferici e mareggiate	scop. 10% min	€ 1.550,00
Eventi catastrofici (terremoto, alluvione, sovraccarico neve, ecc)	franchigia	€ 25.800,00

FRANCHIGIE E SCOPERTI sez. FURTO

Qualunque danno	franchigia	€ 77,00
-----------------	------------	---------

Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio: le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Assicurazione per conto di chi spetta: l'assicurazione è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però i terzi interessati non hanno alcuna ingerenza nella determinazione dei danni, convenendosi che le azioni, i ragioni e diritti insorgenti dall'assicurazione stessa non possano essere esercitati che dal Contraente. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non con l'intervento o con il consenso dei terzi interessati.

Ispezione delle cose assicurate: La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Obblighi in caso di sinistro: In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'Art. 1914 C.C.; In caso di sinistro l'Assicurato deve dare avviso scritto entro tre giorni e comunque non oltre il periodo di disallestimento. L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 C.C.. Il Contraente o l'Assicurato deve altresì, pena la decadenza dal diritto all'indennizzo, fare nei cinque giorni successivi dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. (Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Fiera e/o alla Società) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna, predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettere comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. A maggior chiarimento si precisa che, qualora il sinistro abbia colpito la partita "Merci", il Contraente o l'Assicurato deve in ogni caso presentare la documentazione contabile relativa alla movimentazione di magazzino delle merci distrutte ed inoltre, per le sole aziende industriali, la documentazione analitica del costo delle merci andate distrutte, limitatamente a quelle in corso di lavorazione ed ai prodotti finiti.

Esagerazione dolosa del danno: Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Procedura per la valutazione del danno: l'ammontare del danno concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominare un terzo quando si verifici disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere a coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del Terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

Mandato dei periti: i Periti devono indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro; verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il contraente ha adempiuto agli obblighi previsti; verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione stabiliti in polizza; procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero. I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui sopra sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impegnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qual si voglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale sarà valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscrivere; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Valore delle cose assicurate e determinazione del danno: Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate -illese, danneggiate o distrutte -avevano al momento del sinistro ottenuta secondo i seguenti criteri:

Fabbricati: si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante; **Macchinario, attrezzature, arredamento:** si stima il costo di rimpiazzamento delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante; **Merci:** si stima il valore in relazione alla natura, qualità eventuale svalutazione commerciale compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

L'ammontare del danno si determina: per fabbricati -applicando il deprezzamento di cui al punto 1 alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui; per macchinari, attrezzature, arredamento e merci deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario. Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non operante il disposto del successivo articolo.

Assicurazione presso diversi assicuratori: Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente superi l'ammontare del danno la Società sarà tenuta a pagare soltanto la quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Per la garanzia Responsabilità Civile Terzi

Oggetto dell'assicurazione: la società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro: in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza

La presente costituisce, ad ogni effetto, un semplice estratto illustrativo delle condizioni generali e particolari di Assicurazione, fermo restando che, in caso di sinistro e/o reclami e/o dubbi interpretativi, si farà riferimento esclusivamente alla normativa prevista dal contratto di assicurazione stipulato dalla Contraente con la Compagnia di Assicurazione.

TIMBRO E FIRMA